

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 616/78 DEL CONSIGLIO**del 20 marzo 1978****relativo agli attestati d'origine di taluni prodotti tessili dei capitoli 51 e da 53 a 62 della tariffa doganale comune, importati nella Comunità, nonché alle condizioni cui è subordinata l'accettazione degli attestati medesimi**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regime applicabile dal 1° gennaio 1978 a taluni prodotti tessili dei capitoli 51 e da 53 a 62 della tariffa doganale comune, importati nella Comunità, prevede limiti quantitativi stabiliti o convenuti nei confronti di alcuni paesi terzi fornitori; che inoltre l'insieme delle importazioni dei suddetti prodotti tessili è soggetto ad un regime di sorveglianza;

considerando che occorre prevenire, mediante adeguate misure di controllo, le deviazioni di traffico e gli abusi che potrebbero danneggiare l'applicazione di questo regime; che è pertanto necessaria l'attuazione di un sistema di controllo dell'origine di taluni prodotti tessili importati nella Comunità; che i prodotti tessili in questione sono quelli elencati nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3019/77 della Commissione, del 30 dicembre 1977, che subordina l'importazione nella Comunità di prodotti tessili originari di certi paesi terzi ad autorizzazione ed a limitazione quantitativa⁽¹⁾;

considerando inoltre che l'attuazione del sistema di controllo dell'origine deve rendere possibile l'ottenimento di una migliore sorveglianza delle importazioni di tali prodotti e che al riguardo esso costituisce un indispensabile punto d'appoggio per il regime di importazione dei medesimi;

considerando che il certificato d'origine costituisce la base documentaria più idonea per i prodotti più sensibili; che, per i prodotti meno sensibili, una dichiarazione d'origine sulla fattura è tale da rispondere alle

finalità del controllo nella misura in cui non si rilevano abusi notevoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'atto dell'importazione nella Comunità, i prodotti tessili dei capitoli 51 e da 53 a 62 della tariffa doganale comune, elencati nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3019/77, devono essere accompagnati da un attestato di origine conforme alle modalità definite in appresso.

Articolo 2

I prodotti elencati nei gruppi I e II dell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3019/77 devono essere accompagnati da un certificato d'origine conforme all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci⁽²⁾.

Articolo 3

1. I prodotti diversi da quelli di cui all'articolo 2 devono essere accompagnati da una dichiarazione dell'esportatore o del fornitore apposta sulla fattura o, in mancanza, su un altro documento commerciale riguardante i prodotti medesimi, in cui si certifichi che tali prodotti sono originari del paese terzo in cui è fatta detta dichiarazione e che essi sono conformi ai criteri di determinazione dell'origine di cui all'articolo 5.

2. Il paragrafo 1 non pregiudica la possibilità di rilasciare per questi prodotti un certificato d'origine alle condizioni di cui all'articolo 2.

⁽¹⁾ GU n. L 357 del 31. 12. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

3. Nonostante la presentazione della dichiarazione di origine di cui al paragrafo 1, le autorità competenti nella Comunità possono, in caso di dubbio fondato, esigere qualsiasi prova complementare allo scopo di assicurarsi che la dichiarazione di origine risponda esattamente ai criteri di determinazione dell'origine di cui all'articolo 5.

Articolo 4

1. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione gli abusi o le irregolarità notevoli rilevati sulle dichiarazioni d'origine di cui all'articolo 3. La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

2. Su richiesta di uno Stato membro o per iniziativa della Commissione, il comitato dell'origine esamina quanto prima, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 802/68, l'opportunità di esigere, per i prodotti in questione e nei confronti del paese terzo in causa, la presentazione di un certificato d'origine conforme all'articolo 2.

3. La decisione è adottata conformemente alla procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

Articolo 5

I certificati e le dichiarazioni d'origine di cui al presente regolamento possono essere accettati soltanto se conformi ai criteri di determinazione dell'origine stabiliti dalla legislazione vigente nella Comunità.

Articolo 6

Qualora, per prodotti inclusi nella stessa voce della nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale, siano stabiliti criteri diversi per la determinazione dell'origine, i certificati o le dichiarazioni di origine devono contenere una descrizione delle merci sufficientemente precisa perché si possa valutare il criterio sulla cui base il certificato è stato rilasciato o la dichiarazione compilata.

Articolo 7

1. I certificati d'origine sono rilasciati e le dichiarazioni d'origine compilate nel paese d'origine delle merci.

2. Tuttavia, qualora le merci non siano importate direttamente dal paese di origine ma giungano attraverso un altro paese, i certificati d'origine rilasciati in quest'ultimo paese sono accettati salvo verifica della ricevibilità di tali certificati allo stesso titolo di quelli rilasciati dal paese di origine.

3. Il paragrafo 2 non si applica se per i prodotti in questione sono stati stabiliti o convenuti limiti quanti-

tativi nei confronti del paese in cui è rilasciato il certificato d'origine.

Articolo 8

1. I certificati di circolazione e i formulari EUR. 1 e EUR. 2, A. CY. 1 e A. CY. 2, A. E. 1 e A. E. 2, A. ET. 1 e A. ET. 2, A. RL. 1 e A. RL. 2, nonché i certificati di origine formula A e i formulari APR presentati all'importazione nella Comunità al fine di ottenere una preferenza tariffaria sono accettati in sostituzione degli attestati d'origine di cui all'articolo 1.

2. Gli attestati d'origine di cui all'articolo 1 non sono richiesti per le merci accompagnate da un certificato che sia conforme ai modelli e soddisfi le condizioni fissate dai regolamenti (CEE) n. 2635/77⁽¹⁾ e (CEE) n. 2636/77⁽²⁾ e dalle corrispondenti disposizioni destinate a sostituirli successivamente.

3. Il paragrafo 2 si applica anche alle merci accompagnate da un certificato che sia conforme al modello e soddisfi le condizioni fissate dall'allegato D del regolamento (CEE) n. 3019/77 e dalle corrispondenti disposizioni destinate a sostituirlo o a completarlo successivamente.

4. Le importazioni non commerciali, esonerate dalla presentazione dei documenti di cui al paragrafo 1 conformemente alle disposizioni dei regimi preferenziali che le riguardano, non sono soggette al presente regolamento.

5. Le condizioni in cui il presente regolamento si applica alle importazioni non commerciali, diverse da quelle di cui al paragrafo 4, sono stabilite prima del 1° aprile 1979, secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

Fino all'applicazione di tale regolamentazione, gli Stati membri possono mantenere il regime nazionale applicato in questo settore.

Articolo 9

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure da essi adottate per l'applicazione del presente regolamento.

Articolo 10

Le merci imbarcate anteriormente al 1° maggio 1978 possono essere importate senza presentazione degli attestati d'origine di cui all'articolo 1 fino al 31 agosto 1978.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1978.

⁽¹⁾ GU n. L 307 del 30. 11. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 307 del 30. 11. 1977, pag. 42.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. HEINESEN
